DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1999

che modifica la decisione 1999/293/CE recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti del territorio greco

[notificata con il numero C(1999) 2902]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

(1) considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini in alcune isole della Grecia sud-orientale, la Commissione ha adottato misure di protezione con la decisione 1999/293/CE del 29 aprile 1999 [3];

(2) considerando che i risultati di un'indagine sierologica condotta nell'agosto 1999 nelle prefetture di Evros e Rodopi permettono di concludere che il virus della febbre catarrale degli ovini è presente in questa regione del territorio greco;

(3) considerando che, in assenza di frontiere ecologiche, i vettori coinvolti nella trasmissione della malattia possono progredire in modo attivo o essere trasportati dal vento su lunghe distanze;

(4) considerando che occorre limitare i movimenti degli animali delle specie ricettive in modo da non favorire la progressione della malattia attraverso animali viremici;

(5) considerando che occorre pertanto modificare la decisione 1999/293/CE includendovi le prefetture di Evros, Rodopi e Xanthi;

(6) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 1999/293/CE, i termini «delle prefetture del Dodecaneso e di Samo» sono sostituiti dai termini «delle prefetture del Dodecaneso, di Samo, di Evros, di Rodopi e di Xanthi».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 55.